



# ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Comune di Campi Bisenzio, nel seguito indicato come “Comune”, rappresentato dal ..... , dott. .... , nato a ..... il .....

E

il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Via delle Pandette, 32 (P. IVA 01279680480), nel seguito indicato come “DSPS”, rappresentato dal Direttore \_\_\_\_\_  
denominate anche congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

PREMESSO

- che le Parti condividono l’interesse ad una collaborazione finalizzata all’innalzamento della capacità di studio e ricerca nelle tematiche d’interesse, con l’obiettivo di concorrere all’accrescimento, ognuno con il proprio ruolo e specificità, delle capacità di collaborare tra servizi pubblici e in particolare servizi sociali, terzo settore ed associazioni alla promozione del welfare locale nel quadro di forme organizzative innovative come quelle del “distretto dell’economia civile”;
- che è stato attivato con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze rep. n. ...., prot. n. .... del ....., il Corso di Laurea Magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali (“DGIS”);

le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## Articolo 1 - *Obiettivi dell’Accordo*

Le Parti convengono di collaborare nello sviluppo della ricerca e della didattica sulle innovazioni organizzative per la produzione del welfare a livello comunale, partendo dalle esperienze di distretto dell’economia civile lanciate nel territorio nazionale, tra le quali quella in corso nel Comune di Campi Bisenzio.



## Articolo 2 - *Obblighi delle Parti*

Ai fini di cui all'art. 1:

il DSPS si impegna a:

- stimolare attività laboratoriali, di tirocinio o di tesi destinate alla valutazione delle esperienze in corso e alla riflessione sulla loro possibile contestualizzazione e riproducibilità;
- proporre una riflessione operativa sui bisogni di formazione dei lavoratori sociali che vi sono impegnati (competenze disciplinari, nozioni di metodologia, pratiche professionali).

Il Comune si impegna a:

- facilitare la ricerca sul caso locale, mettendo a disposizione nel quadro delle norme sulla privacy dati e documenti di sostegno alle analisi;
- a contribuire alle attività di formazione con un importo forfettario di € 2.000,00 (duemila) da corrispondere entro 30 giorni dalla ricezione della nota di addebito che l'Università emetterà successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo. La suddetta nota di addebito dovrà contenere i dati necessari all'erogazione del contributo forfettario alle spese (coordinate bancarie).

## Articolo 3 - *Responsabili dell'Accordo*

Le Parti nomineranno ciascuna un proprio rappresentante, quali referenti e responsabili del presente Accordo e delle attività in essa previste. Gli stessi verificheranno l'andamento delle attività di collaborazione ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il rappresentante del DSPS è la prof.ssa Annick Magnier

Il rappresentante del Comune di Campi Bisenzio è il funzionario amministrativo Massimo De Santis

## Articolo 4 - *Luogo dei lavori*

L'attività didattica si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze nonché in altri locali esterni, purché concertati tra le Parti.

## Articolo 5 - *Oneri assicurativi e previdenziali*

Il DSPS garantisce, a proprio esclusivo carico e responsabilità, l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività previste dal presente Accordo.

## Articolo 6 - *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rispettivamente applicabili.



#### *Articolo 7 - Segretezza*

Il DSPS si impegna ad osservare il segreto per quanto riguarda persone, fatti, dati, informazioni e documenti di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo. Analogo obbligo grava sui soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo permangono anche successivamente all'estinzione del presente Accordo, ovvero del rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza con il personale di cui il DSPS si avvarrà.

Si applicano comunque le vigenti disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate.

#### *Articolo 8 - Durata e rinnovo dell'Accordo. Facoltà di recesso*

Il presente Accordo è valida per il biennio accademico 2019-2021 ed è rinnovabile con il consenso esplicito delle Parti.

E' facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla data di scadenza e fatto salvo il completamento delle attività in fase di esecuzione.

#### *Articolo 9 - Proprietà e pubblicità dei risultati*

I risultati dell'attività di studio e approfondimento oggetto del presente Accordo saranno di proprietà paritetica delle Parti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la pubblicazione di qualsiasi risultato in forma di report o altra forma, anche con valore scientifico, sarà valutata e autorizzata espressamente dalle Parti.

#### *Articolo 10 - Impiego dei loghi delle Parti*

L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi può avvenire previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative previste dal presente atto.

#### *Articolo 11 - Trattamento dei dati personali*

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa rispettivamente applicabile.



*Articolo 12 - Registrazione*

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

*Articolo 13 - Giurisdizione*

Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo.

In caso di mancata composizione amichevole, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, è competente in via esclusiva il TAR Toscana, sede di Firenze.

Campi Bisenzio, lì..... Firenze, lì.....

..... Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
..... Università degli Studi di Firenze

Il Direttore

Il Direttore

.....

.....